



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 2, riunita in udienza il 16/07/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:

DI SANTE ATTILIO, Presidente
BONANNI GIUSEPPE, Relatore
D'ORAZIO LUIGI, Giudice

in data 16/07/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 71/2025 depositato il 19/01/2025

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Comune di Scanno - Viale Degli Alpini 67038 Scanno AQ

elettivamente domiciliato presso Email_2

Andreani Tributi S.r.l. - 01412920439

Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_3

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 573/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado L'AQUILA sez. 2 e pubblicata il 20/12/2024

Atti impositivi:

- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 9690 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9691 TASI 2018

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 596/2025 depositato il 22/07/2025

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne il rifiuto di annullamento delle pretese IMU e Tasi in autotutela – notificati al contribuente entrambi l'11.01.2024 – concernente avvisi di accertamento IMU n. XXX e Tasi n. XXX, relativi all'anno d'imposta 2018, notificati dal Comune di Scanno, in data 26.10.2023, al sig. Ricorrente_1, nella sua qualità di figlio coerede di Nome_Cognome, con il quale veniva richiesto il pagamento di complessivi €. 956,26 (di cui euro 700,00 per tributo) e l'Avviso di accertamento Tasi Anno 2018 n. del 18.09.2023 per euro 45,97 (di cui 27,00 per tributo).

La pretesa si fonda sul presunto omesso versamento parziale dell'I.M.U. e della Tasi, riferite all'anno d'imposta 2018, per gli immobili in Scanno, Via , di cui la madre del ricorrente era titolare dei diritti di usufrutto vitalizio del 100%, pur avendolo concesso in uso gratuito al figlio.

Contro tale pretesa il Ricorrente_1 presentava richiesta di autotutela per chiederne l'annullamento. Tale istanza non veniva però accolta.

Il Ricorrente_1 presentava dunque ricorso avverso il mancato accoglimento delle istanze di autotutela, sostenendo la violazione di regole dettate da norme di legge statali (D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, art. 13, comma 6) e da norme di fonte sub-legislativa, come il "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "I.U.C.", approvato dal Consiglio Comunale di Scanno, con deliberazioni n. 42 del 30 dicembre 2016 e n. 4 del 28 marzo 2017, ed in particolare dell'art. 17, comma 9, che prevede espressamente: "*Gli immobili concessi in uso gratuito a familiari e parenti, anche con contratto registrato, sono considerate seconde case. Usufruiscono di un'aliquota agevolata gli immobili concessi in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori/figli)..*".

Inoltre sosteneva che:

- il successivo comma 10 dell'art. 17 prevede che "Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo dovranno essere dichiarate dal contribuente nella dichiarazione IMU e/o in apposita autocertificazione, ed in particolare per l'anno 2014 la dichiarazione doveva essere prodotta entro il 31 dicembre 2014, e che sono considerate valide quelle prodotte per l'anno 2013", anche per gli anni successivi, fino alla comunicazione di cessazione della concessione dell'uso gratuito;

- la madre Nome_Cognome, quale titolare del diritto di usufrutto sugli immobili suindicati, aveva concesso in uso gratuito al ricorrente, figlio Ricorrente_1, l'abitazione in Scanno, Via ;

- il Consiglio Comunale ha approvato nuovamente le aliquote I.M.U. nell'anno 2018, confermando l'aliquota ridotta dello 0,46% per le "Unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze concesse in comodato gratuito dal proprietario ai propri parenti in linea retta di 1 grado (genitore-figlio, figlio-genitore). Che l'attuale Amministrazione ha confermato le stesse aliquote per l'anno 2019, con deliberazione n. 3 del 10 aprile 2019";

- nel caso in esame si è provveduto secondo le indicazioni dell'Ente, a comunicare la concessione in uso gratuito con due Dichiarazioni sostitutive agli atti del Comune fin dal 2 dicembre 2013.

La Corte di Giustizia Tributaria de L'Aquila, con sentenza n. 573/2024 dell'11.12.2024, dichiarava inammissibile il ricorso, con le seguenti motivazioni: "*.....il diniego di autotutela in questione, per l'annullamento e del ruolo in esso riprodotto, risulta sufficientemente motivato. Il ricorso, come proposto dal ricorrente, è avverso un atto non autonomamente impugnabile se non per vizi propri, laddove il contribuente ha invece inteso dedurne l'illegittimità sul presupposto, nel merito, dell'illegittima pretesa erariale*", compensando le spese.

Il Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la prefata pronuncia ritenendola illegittima nella parte in cui è

stato giudicato "sufficientemente motivato" il provvedimento di rifiuto dell'istanza di autotutela.

Solleva un'eccezione pregiudiziale sulla sentenza gravata, ritenendo che avrebbe violato il principio dell'efficacia esterna del giudicato, non avendo la Corte di primo grado tenuto conto del fatto che, per questione simile, la Corte di secondo grado d'Abruzzo aveva già accolto le ragioni del contribuente per l'annualità del 2016.

In secondo luogo sostiene che il provvedimento di rifiuto espresso alla propria istanza di annullamento in autotutela non sia affatto motivato nell'esito finale, precisando che, avendo già trasmesso al Comune un'autocertificazione, nel 2013, di aver concesso gratuitamente in uso l'immobile al figlio, tale dichiarazione aveva efficacia anche negli anni successivi.

Insiste altresì nel ritenere obbligatoria l'autotutela nel caso che lo riguarda, a causa della palese infondatezza della pretesa impositiva.

La Andreani Tributi S.r.l., quale concessionario per l'accertamento delle imposte per il Comune di Scanno, costituendosi in giudizio, ha depositato proprie articolate controdeduzioni.

Innanzitutto ribadisce la tardività del ricorso avversario, proposto oltre i termini, giacché l'avviso di accertamento è stato notificato il 26.10.2023 e la notifica del ricorso della controparte è avvenuta solo il 09.03.2024.

Peraltro ricorda che l'esercizio del potere di autotutela non rappresenta un mezzo di difesa per il contribuente, sostitutivo dei rimedi giurisprudenziali non esperiti, ma può riguardare esclusivamente profili di illegittimità del rifiuto di annullamento in relazione a ragioni di rilevante interesse generale, non rinvenibili nel caso oggetto della presente controversia.

Il 25.06.2025 la parte contribuente ha depositato proprie memorie conclusionali.

In data odierna, espletati gli incumbenti di cui a verbale, la controversia è stata decisa come in dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte premette che il novellato art. 132 c.p.c., c. 1 n. 4, consente al Giudice la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione.

Per tale ragione – come da consolidata giurisprudenza di legittimità – nel motivare la propria sentenza, secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c., il Giudice non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione dei soli aspetti rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata; detti principi si applicano al processo tributario ai sensi dell'art. 1 c. 2 D. Lgs. n. 546/92.

Le questioni non trattate non possono considerarsi omesse, ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto concretamente provato dal Giudice.

L'appello merita l'accoglimento.

Va preliminarmente considerato che l'appellante, in relazione al comodato oggetto di giudizio, in base al regolamento per l'applicazione delle imposte comunali di Scanno, aveva diritto alla riduzione applicata.

Il comodato e la relativa riduzione d'imposta erano peraltro stati regolarmente comunicati all'Ente impositore. In merito va rilevata la sussistenza di un giudicato esterno, rappresentato dalla sentenza (passata in giudicato) della Corte di Giustizia Tributaria d'Abruzzo che, per l'annualità 2016, ha già accolto identico ricorso del contribuente.

In presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione vanno applicate le nuove disposizioni normative sull'autotutela tributaria, in vigore dal 15.01.2024.

L'Amministrazione Finanziaria è dunque tenuta ad annullare in autotutela il proprio atto impositivo nel caso in cui si rilevi una sua illegittimità od infondatezza.

La novità della novella concernente l'oggetto del contendere suggerisce la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello indicato in epigrafe così decide: Accoglie l'appello del contribuente. Compensa le spese dei due gradi di giudizio. L'Aquila, 16 luglio 2025 Il Giudice Relatore Il Presidente